

TAR Catanzaro 12/03/1999 n. 323
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'atto col quale l'Ente locale, approvando le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di un'opera pubblica, esterna formalmente la relativa graduatoria e contestualmente aggiudica l'appalto, ha carattere direttamente lesivo della posizione delle ditte successivamente graduate, a nulla rilevando che tale aggiudicazione sia qualificata come provvisoria, in relazione a successivi accertamenti sui prezzi, poiché la detta qualificazione non ne elide l'immediata e definitiva efficacia quanto all'utilizzo della graduatoria di merito. Le imprese risultate non vincitrici in una gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione non sono controinteressate, bensì cointeressate nel ricorso proposto da un'altra delle imprese non vincitrici, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso alle medesime non comporta l'inammissibilità del ricorso. L'art. 7 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che prevede la facoltà di produrre validamente le copie autentiche di atti e documenti, sancisce un principio generale di equipollenza che, in assenza di norma di legge speciale derogatoria, deve intendersi applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli relativi alla materia delle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, ed anche in presenza di clausola del bando che non preveda la detta equipollenza. I concorrenti di una gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, possono presentare, in luogo del certificato del casellario giudiziale, l'autocertificazione prevista dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.